



AGENZIA DEL DEMANIO  
Direzione Regionale Emilia Romagna

prot. n. 2018/ 1179

## AVVISO DI GARA

***per la concessione di valorizzazione - ex art. 3 bis del D.L. n. 351/2001, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della L.n. 410/2001 - di due beni immobili di proprietà dello Stato, situati nel Comune di Piacenza e gestiti dall'Agenzia del demanio.***

### 1. INFORMAZIONI GENERALI

#### L'AGENZIA DEL DEMANIO

Ente Pubblico Economico, istituita con il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni, con la finalità di amministrare i beni immobili dello Stato razionalizzandone e valorizzandone l'uso, anche attraverso la loro gestione economica,

#### VISTO

- il comma 12-quater, dell'art. 4 del D.L. 2 marzo 2012 n. 16, convertito in legge con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della L. 26 aprile 2012, n. 44 ha previsto che *"Nelle more dell'attuazione delle disposizioni dell'articolo 5, commi 1, lettera e), e 5-bis del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, le amministrazioni competenti proseguono nella piena gestione del patrimonio immobiliare statale, ivi comprese le attività di dismissione e valorizzazione"*;
- l'art. 3-bis del D.L. 25 settembre 2001 n. 351 convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 23 novembre 2001 n. 410, recante *"Valorizzazione e utilizzazione a fini economici dei beni immobili dello Stato tramite concessione o locazione"*;

## RENDE NOTO

che intende procedere alla concessione di valorizzazione, ex art. 3 bis del D.L. n. 351/2001, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della L. n. 410/200, di ognuno dei lotti descritti al punto 2 del presente Avviso.

### 1. INFORMAZIONI GENERALI

Tale concessione non comporta alcuna traslazione, anche implicita, di potestà pubbliche; il rapporto di concessione, che verrà ad instaurarsi ai sensi e per gli effetti della richiamata disposizione, sarà disciplinato dall'atto di concessione, dal presente Avviso, nonché dalle norme, regolamenti e prescrizioni nei medesimi atti richiamati.

Alla concessione non si applicano le disposizioni di cui al D.P.R. n. 296/2005 e s.m.i., né quelle di cui al D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 salvo per le disposizioni normative espressamente richiamate negli atti di gara.

L'Agenzia si riserva di individuare il contraente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo quanto illustrato al punto 5 del presente Avviso, ferma restando la verifica della convenienza economica della migliore offerta a cura della Commissione di Conguità, istituita con la Legge 23.12.2005 n. 266, art. 1, comma 479, come previsto al paragrafo 6 "Individuazione del contraente" del presente Avviso.

La durata della concessione va da un minimo di anni 6 (sei) ad un massimo di anni 50 (cinquanta).

La concessione decorre dalla stipula del relativo atto.

Non è prevista una base d'asta.

L'offerente è vincolato alla propria offerta per il periodo di 240 (duecentoquaranta) giorni dalla scadenza del termine ultimo previsto per la relativa presentazione (07/05/2018). In caso di mancata stipula dell'atto di concessione entro il predetto periodo, l'Agenzia e l'Aggiudicatario potranno convenire di prorogare la validità dell'offerta e della cauzione provvisoria, a condizioni invariate, per il tempo che l'Agenzia riterrà necessario alla formalizzazione dell'atto. Resta inteso che ove non si addivenga alla sottoscrizione della concessione nulla sarà dovuto all'Aggiudicatario.

Il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Stefania Torelli (e mail: [stefania.torelli@agenziademanio.it](mailto:stefania.torelli@agenziademanio.it))

## 2. INDIVIDUAZIONE DEI BENI OGGETTO DELL'AVVISO

Si riporta la denominazione dei beni oggetto della concessione, costituenti ciascuno un singolo lotto e descritti nell'**Allegato I** e negli ulteriori documenti pubblicati sul sito [www.agenziademanio.it](http://www.agenziademanio.it) ed accessibili mediante il percorso "Gare e Aste/Immobiliare":

**LOTTO N.1 - "Ex Chiesa di San Lorenzo" – PCD0009**

**LOTTO N.2 - "Ex Chiesa delle Benedettine" – PCD0007**

Come richiesto al punto A.2 del presente Avviso, è obbligatorio, alternativamente:

- a) eseguire un sopralluogo presso il/i bene/i di interesse, da effettuarsi fino al **30/03/2018**, secondo i tempi e le modalità (correlate anche allo stato di conservazione del bene), da concordare con i referenti dell'Agenzia del Demanio presso la Direzione Regionale Emilia Romagna, reperibili agli indirizzi di posta elettronica di seguito indicati:

[Salvatore.Aiello@agenziademanio.it](mailto:Salvatore.Aiello@agenziademanio.it)

[Stefania.Torelli@agenziademanio.it](mailto:Stefania.Torelli@agenziademanio.it)

A tal fine, l'interessato, con congruo preavviso, dovrà trasmettere al referente, a mezzo di posta elettronica, una richiesta di sopralluogo nella quale specificare - mediante indicazione del numero del/i lotto/i - il/i bene/i che intende visitare nonché i nominativi delle persone (massimo quattro) che parteciperanno alla visita (con i rispettivi dati anagrafici e telefonici).

Al soggetto che avrà effettuato il sopralluogo sarà rilasciato un attestato di visita dei luoghi, di cui l'Agenzia conserverà una copia debitamente sottoscritta dallo stesso.

L'attestato in questione dovrà essere presentato dal concorrente per la partecipazione alla gara unitamente agli altri documenti richiesti. **La mancata presentazione dell'attestato non comprometterà l'ammissione del concorrente alla successiva fase della procedura nei limiti in cui la relativa copia agli atti dell'Agenzia risulti effettivamente sottoscritta dal soggetto che ha effettuato il sopralluogo; diversamente, il concorrente sarà escluso dalla procedura.**

- b) presentare una dichiarazione attestante la conoscenza dello stato dei luoghi in relazione al/i bene/i per il/i quale/i si concorre anche senza aver effettuato lo specifico sopralluogo per la partecipazione alla gara;

La documentazione di gara, unitamente alla documentazione tecnica disponibile, è reperibile sul sito e mediante il percorso indicati al punto 2 del presente Avviso ed è altresì in visione presso la Direzione Regionale Emilia Romagna dell'Agenzia del Demanio - Sede di Bologna, piazza Malpighi, 19, 40123 Bologna.

Della documentazione tecnica disponibile verrà inoltre fornita copia su supporto digitale in sede di sopralluogo o su richiesta presso la competente Direzione Regionale.

### 3. SOGGETTI AMMESSI

Può partecipare alla procedura chiunque sia in possesso dei requisiti di cui ai punti A.3, A.4 e A5 del presente Avviso. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, è ammessa la partecipazione di: imprese individuali, società commerciali, società cooperative, associazioni, fondazioni, consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 2602 c.c. costituiti o costituendi, consorzi stabili costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'art. 2615-ter c.c., consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909 n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947 n. 1577, consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985 n. 443.

E' ammessa la partecipazione in forma singola o in raggruppamento.

Nell'ambito di ogni singolo lotto:

- è fatto divieto ai concorrenti di partecipare in più di un raggruppamento o consorzio, ovvero di partecipare anche in forma individuale in caso di partecipazione in forma associata;
- è fatto divieto ai consorziati per i quali eventualmente concorra il consorzio stabile/consorzio tra società cooperative/consorzio tra imprese artigiane di partecipare in qualsiasi altra forma; in caso di inosservanza di tale divieto saranno esclusi dalla procedura sia il consorzio che i consorziati e troverà applicazione l'art. 353 del codice penale.

### 4. TERMINI, REQUISITI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

Il plico contenente la documentazione e l'offerta, come indicate nel prosieguo e redatte in lingua italiana, dovrà pervenire sigillato (con qualsiasi modalità che ne impedisca l'apertura senza lasciare manomissioni evidenti), a mezzo raccomandata del servizio postale, mediante agenzia di recapito autorizzata ovvero consegnato a mano, **entro il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno 07/05/2018** al seguente indirizzo: Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Emilia Sede di Bologna, piazza Malpighi, 19, 40123 Bologna..

Farà fede il timbro della data di ricevuta e l'ora apposta dall'Ufficio ricevente sul plico consegnato. L'Agenzia del demanio – Direzione Regionale Emilia Romagna non risponde delle offerte inviate per raccomandata o a mezzo terze persone che non siano pervenute o che siano pervenute in ritardo, rimanendo a carico del mittente il rischio del mancato tempestivo recapito.

I plichi ricevuti oltre il predetto termine saranno considerati come non pervenuti, quindi non verranno aperti e potranno essere riconsegnati al mittente previa richiesta scritta.

Il plico contenente la documentazione di seguito indicata dovrà riportare la dicitura **“Gara per la concessione di valorizzazione di due beni immobili situati in Comune di Piacenza”** e recare esternamente i seguenti dati del concorrente: denominazione o ragione sociale, sede, telefono, indirizzo PEC al quale saranno trasmesse le comunicazioni relative alla procedura.

In assenza di un indirizzo PEC, dovranno essere indicati un numero di fax ed un indirizzo di posta elettronica ordinaria; in tal caso le comunicazioni relative alla procedura saranno trasmesse all'uno o all'altro recapito.

In caso di raggruppamento, le comunicazioni relative alla procedura saranno inviate esclusivamente al capogruppo.

Il plico dovrà contenere al suo interno, **a pena di esclusione**:

- una busta con dicitura **“A - Documentazione amministrativa”**;;
- una busta, con la dicitura **“B - Offerta tecnica ”**;
- una busta, con la dicitura **“C - Offerta economico/temporale”**

Tutte le buste dovranno essere sigillate sui lembi di chiusura e recare, oltre alle predette diciture, anche l'intestazione del mittente.

La documentazione di gara dovrà essere sottoscritta dalla persona che ha il potere giuridico di impegnare il concorrente.

Nel caso in cui la documentazione sia sottoscritta da un procuratore del concorrente, dovrà essere allegato, a pena di esclusione, l'atto di procura, anche in copia.

Si precisa che in caso di presentazione di documenti redatti in lingua straniera gli stessi dovranno essere corredati da:

- per i documenti di cui alla BUSTA A: traduzione giurata in lingua italiana;
- per tutti gli altri documenti: traduzione semplice in lingua italiana, fermo restando che anche in tal caso la Commissione terrà conto esclusivamente di quanto rappresentato nella traduzione stessa.

Nella **BUSTA A “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”**, dovranno essere inseriti i seguenti atti e documenti:

**A.1** in conformità all'**Allegato II, domanda di partecipazione** alla procedura, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, corredata da copia di documento di riconoscimento in corso di validità del/i sottoscrittore/i e dall'eventuale procura,

a) la forma di partecipazione alla procedura, con le seguenti eventuali precisazioni:

- nel caso di consorzi stabili/consorzi tra società cooperative/consorzi tra imprese artigiane che non intendano partecipare in proprio devono essere indicati i consorziati per quali consorziati il consorzio concorre, specificando per ciascuno la denominazione sociale, la forma giuridica, la sede legale, il codice fiscale e la partita IVA;

- nel caso di RTI o consorzi ordinari di concorrenti costituendi o costituiti la denominazione sociale, la forma giuridica, la sede legale, il codice fiscale e la partita IVA del capogruppo e delle mandanti;

b) che eventuali comunicazioni da effettuarsi anche ai sensi della L. 241/90 e s.m.i. siano trasmesse al numero di fax o all'indirizzo di posta elettronica indicato sul plico.

**A.2** l'attestato di visita dei luoghi rilasciato durante il sopralluogo obbligatorio

*ovvero, in alternativa*

una dichiarazione attestante la piena conoscenza dello stato dei luoghi, in conformità all'**Allegato III**;

**A.3** in conformità all'**Allegato IV**, una dichiarazione sostitutiva di certificazione, rilasciata ai sensi e per gli effetti degli articoli 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000 e corredata da copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore, attestante:

- a. l'iscrizione all'Ufficio del Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, con indicazione del numero e data di iscrizione, durata e forma giuridica dell'impresa e nominativo degli eventuali procuratori speciali con poteri di rappresentanza<sup>1</sup> (*per tutte le forme giuridiche di partecipazione*), del titolare e dei direttori tecnici (*in caso di impresa individuale*), dei soci e dei direttori tecnici (*in caso di società in nome collettivo*), dei soci accomandatari e dei direttori tecnici (*in caso di società in accomandita semplice*), dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico, del socio unico persona fisica o, in caso di società con meno di quattro soci, del socio di maggioranza o dei soci ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria (*nel caso di società diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice*)

*ovvero, in alternativa, potrà essere presentato*

il certificato della Camera di Commercio, in originale o in copia, di data non anteriore a sei mesi da quella di presentazione dell'offerta, corredato da una dichiarazione che indichi i nominativi e la qualifica dei soggetti di cui alla precedente opzione che non dovessero risultare dal certificato stesso

- b. che nei propri confronti non ricorre uno dei motivi di esclusione di cui all'art. 80, comma 1 lett. a), b), c), d), e), f) e g) del D.Lgs. 50/2016

*ovvero*

*(qualora nei propri confronti sia stata pronunciata condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale qualora la sentenza abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della*

<sup>1</sup> Per procuratori speciali si intendono coloro che siano in possesso di poteri consistenti nella rappresentanza dell'impresa e nel compimento di atti decisionali, di ampiezza tale da renderli assimilabili ad amministratori di fatto ai sensi dell'art. 2639 c.c. L'Ente concedente si riserva la facoltà di verificare il possesso dei requisiti generali, ai fini dell'efficacia dell'aggiudicazione, a campione qualora i procuratori speciali con poteri di rappresentanza siano di numero superiore a dieci.

*collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato*)<sup>2</sup>, di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti allegando ogni documentazione ritenuta utile ai fini della comprova;

- c. di non trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lettere a), c), d), e), f), g), h), l) del D.Lgs. 50/2016;

ovvero

*(nel caso in cui ricorrano le situazioni di cui all'art. 80, comma 5 del D.Lgs. 50/2016)* di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti, allegando ogni documentazione ritenuta utile ai fini della comprova;

- d. di non trovarsi nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lettera b) del D.Lgs. 50/2016

ovvero

di aver depositato il ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all'art. 186-bis del R.D. 267/1942, e di essere stato autorizzato alla partecipazione a procedure per l'affidamento di contratti pubblici dal Tribunale, sentita l'ANAC, con apposito provvedimento, di cui indicare gli estremi;

*ovvero, in alternativa,*

di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 267/1942, giusta decreto del Tribunale, indicandone gli estremi;

- e. che nei confronti dei direttori tecnici e del titolare (*in caso di impresa individuale*), dei direttori tecnici e dei soci (*in caso di società in nome collettivo*), dei direttori tecnici e dei soci accomandatari (*in caso di società in accomandita semplice*), dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti dei poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica,

---

<sup>2</sup> Si segnala, al fine di rendere in maniera completa ed esaustiva la dichiarazione di cui all'art. 80 comma 1, che il casellario giudiziale richiesto ai sensi dell'art. 25 del D.P.R. 2113/2002 non contiene l'elenco di tutte le iscrizioni riferibili all'interessato. Pertanto, tenuto conto che l'esistenza di false dichiarazioni si configura di per sé come causa autonoma di esclusione sarà cura del concorrente attestare tutte le condanne penali riportate, con la sola esclusione delle condanne penali per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa con formale provvedimento della competente autorità giudiziaria, delle condanne revocate e delle condanne per le quali sia intervenuta la riabilitazione.

ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci (*in caso di altro tipo di società o consorzio*) non ricorre uno dei motivi di esclusione di cui all'art. 80, comma 1 lett. a), b), c), d), e), f) e g) del D.Lgs. 50/2016

ovvero

*(qualora nei propri confronti e/o nei confronti dei citati soggetti sia stata pronunciata condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale qualora la sentenza abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato)<sup>3</sup>, di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti, allegando ogni documentazione ritenuta utile ai fini della comprova;*

**N.B.** La dichiarazione deve riguardare anche i soggetti di cui alla lettera d) cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del presente Avviso (di cui indicare nome, cognome e carica cessata) ovvero il concorrente deve dimostrare di avere adottato atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata<sup>4</sup>.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, la suddetta attestazione deve essere resa anche in relazione agli amministratori e ai direttori tecnici che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del presente Avviso ovvero il concorrente deve dimostrare di avere adottato atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata<sup>5</sup>.

- f. di non trovarsi nelle cause di esclusione di cui all'art. 80 comma 2 del D.Lgs. 50/2016;
- g. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui l'impresa è stabilita indicando, ai fini delle successive verifiche, l'Ufficio Tributario competente al rilascio del certificato di regolarità fiscale;

ovvero

di aver ottemperato ai propri obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte dovute, compresi

---

<sup>3</sup> Cfr. nota 2

<sup>4</sup> Il concorrente non è tenuto ad indicare le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della medesima.

<sup>5</sup> Cfr. nota precedente.

- eventuali interessi o multe<sup>6</sup> allegando ogni documentazione ritenuta utile ai fini della comprova;
- h. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali secondo la legislazione italiana (o dello Stato in cui l'impresa è stabilita), e di essere in possesso, al momento della presentazione dell'offerta, dei requisiti per il rilascio del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) regolare;

ovvero

di aver ottemperato ai propri obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe<sup>7</sup> allegando ogni documentazione ritenuta utile ai fini della comprova;

- i. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili secondo le disposizioni di cui alla legge 68/99 indicando l'Ufficio Provinciale competente al rilascio del certificato di ottemperanza

*ovvero, in alternativa,*

di non essere assoggettato agli obblighi in materia di assunzioni obbligatorie;

- j. di non essere in una situazione di controllo e/o collegamento di cui all'articolo 2359 del codice civile con nessun'altra impresa che concorre alla presente procedura e di aver formulato l'offerta autonomamente;

ovvero

di non essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti con cui si trova in una situazione di controllo e/o collegamento di cui all'articolo 2359 del codice civile e di aver formulato l'offerta autonomamente;

ovvero

di essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti con cui si trova in una situazione di controllo e/o collegamento di cui all'articolo 2359 del codice civile e di aver formulato l'offerta autonomamente;

- k. di autorizzare, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/03, il trattamento dei propri dati, anche personali, ai fini connessi all'espletamento della presente procedura;

---

<sup>6</sup> Ai sensi dell'art. 80, comma 4, D.Lgs. 50/2016, è necessario che il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

<sup>7</sup> Cfr. nota precedente.

- l. di autorizzare l'Agenzia, qualora un partecipante alla gara eserciti, ai sensi della L. 241/90, il diritto di "accesso agli atti", a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla procedura

*ovvero, in alternativa,*

- di indicare in sede di offerta tecnica le parti coperte da segreto tecnico/commerciale;
- m. (se del caso) ai sensi dell'art. 3-bis, comma 5 lettera b) del D. L. n. 351/2001, di voler subconcedere parte delle attività economiche/di servizio al cittadino da instaurare sul bene, indicando quali;
- n. di accettare il contenuto del presente Avviso con particolare riferimento alle previsioni di cui al paragrafo 7 "Elementi essenziali del rapporto concessorio".

**A.4** idonee referenze bancarie rilasciate da almeno due istituti di credito attestanti la solidità economica e finanziaria del concorrente, senza anticipazione - a pena di esclusione - del canone offerto ovvero di elementi economici da cui lo stesso possa essere inequivocabilmente desunto;

**A.5** come indicato nel modello di cui all'**Allegato V**, l'impegno ad avvalersi:

- **per la redazione del progetto tecnico, di un professionista** di comprovata esperienza in interventi analoghi
- **per l'esecuzione degli interventi di recupero, restauro e ristrutturazione**, esclusivamente di imprese qualificate all'esecuzione degli interventi, in linea con le vigenti normative in materia di Lavori Pubblici, e dotate di attestato di certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC.

**A.6** Cauzione provvisoria di importo pari a **€ 15.000** (euro quindicimila/00), da prestarsi a mezzo di fideiussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata da imprese di Assicurazione in possesso dei requisiti previsti dalla legge n. 348 del 10 giugno 1982 di cui all'elenco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 2003 compilato dall'IVASS (allegato 3), che dovrà prevedere espressamente:

- una validità di almeno 240 (duecentoquaranta) giorni dalla data di presentazione dell'offerta, con rinnovo automatico fino allo scadere della procedura di aggiudicazione;
- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 c.c.;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, c.c.;
- la sua operatività entro 15 giorni, su semplice richiesta scritta dell'Agenzia;
- l'impegno a rilasciare, qualora l'offerente risultasse affidatario, la cauzione definitiva di cui al paragrafo "7. ELEMENTI

ESSENZIALI DEL RAPPORTO CONCESSORIO” punto **7.6.a.** del presente Avviso.

La cauzione provvisoria è posta a garanzia della corretta partecipazione alla gara e garantisce anche la mancata sottoscrizione dell'atto concessorio per fatto dell'aggiudicatario; essa sarà svincolata al momento della sottoscrizione dell'atto.

Nella **BUSTA B “OFFERTA TECNICA –”** andrà inserita, a pena di esclusione, l'offerta tecnica **redatta** in conformità all'**Allegato VI** e debitamente sottoscritta, che dovrà comprendere i seguenti documenti:

- A) Relazione sintetica;
- B) Programma di valorizzazione;
- C) Piano di gestione;
- D) Cronoprogramma;

Si precisa che sarà causa di esclusione l'indicazione nei suindicati documenti del canone offerto ovvero di elementi economici da cui lo stesso possa essere inequivocabilmente desunto.

Tutti i documenti costituenti l'Offerta Tecnica dovranno essere forniti oltre che in formato cartaceo anche in n. 2 copie su supporto digitale, in formato pdf; in caso di discordanza tra la documentazione fornita su supporto digitale e quella su supporto cartaceo farà fede esclusivamente quest'ultima.

Nella **BUSTA C “OFFERTA ECONOMICO/TEMPORALE ”** si dovrà inserire, a pena di esclusione:

- **C.1.** l'**offerta** redatta in conformità al modello di cui all'**Allegato VII**, debitamente sottoscritta, corredata da una marca da bollo da € 16,00, nella quale specificare il numero del lotto cui l'offerta si riferisce ed indicare:

**C.1.A.** la misura del canone annuo che il concorrente si impegna a corrispondere per la durata proposta per la concessione, in funzione dell'equilibrio economico-finanziario del piano degli investimenti e della connessa gestione;

**C.1.B.** la durata proposta per la concessione, da esprimere in anni, tra un minimo di anni 6 (sei) ed un massimo di anni 50 (cinquanta);

- **C.2.** un **piano economico finanziario** di copertura degli investimenti previsti che dovrà essere asseverato da parte di un istituto di credito o da società iscritte nell'elenco generale degli intermediari finanziari, ai sensi dell'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o da una società di revisione.

Il PEF dovrà essere redatto secondo i seguenti criteri, **a pena di esclusione**:

- coprire tutti gli anni previsti secondo la durata proposta (cfr. sopra punto C.1.B.);
- riportare puntualmente tutto quanto previsto/offerto nella proposta progettuale redatta in conformità all'Allegato VII, ossia riportare le grandezze economiche finanziarie derivanti dal Programma di valorizzazione e dal Piano di gestione coerentemente con il Cronoprogramma dell'Offerta Tecnica (cfr. sopra contenuto BUSTA B);
- riportare le seguenti voci specifiche relative agli investimenti, esplicitandone i relativi criteri di stima di massima:
  - costi ristrutturazione/rifunionalizzazione interventi aree interne;
  - costi ristrutturazione/rifunionalizzazione interventi aree esterne.

L'Agenzia si riserva di verificare la congruità dei suddetti costi anche sulla base dei principali manuali e prezziari di settore.

Si precisa che:

- il canone offerto sarà annualmente adeguato in misura corrispondente al 100% della variazione in aumento accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, verificatasi nell'anno precedente; fermo restando il predetto adeguamento, è possibile proporre alternativamente:

- un canone "fisso";
- canoni annui variabili, esclusivamente con andamento crescente nel tempo; in tal caso il primo canone e le relative variazioni dovranno essere proposti con riferimento a frazioni di tempo non inferiori all'anno; le variazioni andranno espresse in termini di aumento percentuale del valore proposto per il periodo precedente come adeguato all'indice ISTAT;

- non è ammissibile un canone pari a zero, neppure per un limitato periodo di tempo;

- in caso di discordanza tra l'importo indicato in cifre e lettere sarà ritenuto valido quello più vantaggioso per l'Agenzia;

- non saranno ammesse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o con semplice riferimento ad un'altra offerta propria o di altri.

**N.B.:** si precisa che in caso di partecipazione in forma di:

➤ RTI o Consorzio ordinario:

- nell'ambito della "*Busta A – Documentazione Amministrativa*" oltre a quanto suindicato, da presentare secondo le modalità di seguito descritte, dovrà essere inserito:

- in caso di RTI o Consorzio costituito: l'atto costitutivo, mediante scrittura privata autenticata, contenente il mandato collettivo speciale con rappresentanza conferito dai mandati al soggetto designato capogruppo, il quale stipulerà l'atto in nome e per conto proprio e dei componenti mandanti;
- in caso di RTI o Consorzio costituendo: una dichiarazione, sottoscritta da tutti i componenti, contenente l'impegno, in caso di aggiudicazione, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza al soggetto designato capogruppo, il quale stipulerà l'atto in nome e per conto proprio e dei componenti mandanti;
- la domanda di partecipazione di cui al punto A.1 (Allegato II) dovrà essere sottoscritta dal capogruppo in caso di RTI/Consorzio costituito, ovvero da tutti i componenti in caso di RTI/Consorzio costituendo;
- l'attestato di visita dei luoghi ovvero, in alternativa, la dichiarazione di conoscenza dello stato dei luoghi di cui al punto A.2 (Allegato III) del presente Avviso potrà essere presentato da un solo componente;
- le dichiarazioni di cui al punto A.3 (Allegato IV) dovranno essere presentate da ciascun componente;
- le referenze di cui al punto A.4 dovranno essere presentate da ciascun componente;
- l'impegno di cui al punto A.5 (Allegato V) dovrà essere dichiarato dal capogruppo in caso di RTI/Consorzio costituito e da tutti i componenti in caso di RTI/Consorzio costituendo;
- la cauzione di cui al punto A.6 dovrà essere intestata: in caso di RTI/Consorzio costituito, al capogruppo, con indicazione che il soggetto garantito è il RTI/Consorzio; in caso di RTI/Consorzio costituendo, a ciascun componente;
- i documenti da inserire nelle buste B e C dovranno essere sottoscritti dal capogruppo in caso di RTI/Consorzio costituito, ovvero da tutti i componenti in caso di RTI/Consorzio costituendo.

➤ Consorzio Stabile/Consorzio fra società cooperative:

- la domanda di partecipazione di cui al punto A.1 (Allegato II) -dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del consorzio;
- l'attestato di visita dei luoghi ovvero, in alternativa, la dichiarazione di conoscenza dello stato dei luoghi di cui al punto A.2 (Allegato III) -del presente Avviso potrà essere presentato dal consorzio, ovvero da uno dei consorziati per i quali il consorzio eventualmente concorre;
- le dichiarazioni di cui al punto A.3 (Allegato IV) dovranno essere presentate sia dal consorzio che dai consorziati per i quali eventualmente lo stesso concorre;
- le referenze di cui al punto A.4 dovranno essere presentate sia dal consorzio che dai consorziati per i quali eventualmente lo stesso concorre;
- l'impegno di cui al punto A.5 (Allegato V) dovrà essere dichiarato dal consorzio;
- la cauzione di cui al punto A.6 dovrà essere intestata al consorzio;

- I documenti da inserire nelle buste B e C dovranno essere sottoscritti dal legale rappresentante del consorzio.

## 5. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE

La concessione sarà aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base degli elementi indicati nella tabella sotto riportata.

TAB.1

| ELEMENTI DI VALUTAZIONE |    | RIFERIMENTO  | FATTORI PONDERALI           |         |
|-------------------------|----|--|-----------------------------|---------|
| ELEMENTI QUALITATIVI    | a) | Soluzioni di recupero  | Offerta tecnica             | Pa = 20 |
|                         | b) | Manutenzione e conservazione del bene                                | Offerta tecnica             | Pb = 20 |
|                         | c) | Fruibilità pubblica della struttura                                  | Offerta tecnica             | Pc = 10 |
|                         | d) | Contributo allo sviluppo locale sostenibile e attività di networking | Offerta tecnica             | Pd = 10 |
| ELEMENTI QUANTITATIVI   | e) | Valore dell'offerta economico/temporale                              | Offerta economico/temporale | Pf = 40 |

Non saranno ammessi alla successiva fase della procedura i concorrenti che in relazione all'offerta tecnica avranno ottenuto un punteggio inferiore a 36.

Si riporta di seguito la descrizione degli elementi di natura qualitativa:

### **a) Soluzioni di recupero: massimo punti 20**

Il concorrente dovrà rappresentare, anche attraverso elaborati progettuali, le modalità di intervento prescelte per il recupero del bene in coerenza con gli eventuali vincoli di tutela e con particolare riferimento alle soluzioni progettuali tese a implementare l'efficienza energetica e la sostenibilità ambientale, promuovere l'utilizzo di nuove tecnologie (es. sistemi domotici) per la gestione e manutenzione del bene e sue dotazioni impiantistiche, oltre che assicurare l'eliminazione delle barriere architettoniche.

### **b) Manutenzione e conservazione: massimo punti 20**

Al fine di garantire la continuità delle azioni avviate, la proposta dovrà indicare il piano di manutenzione ordinaria e straordinaria (attività, tempistiche, prestazioni attese) ed il piano di monitoraggio (frequenze di controllo, verifica delle prestazioni, etc.) della struttura, anche attraverso il ricorso a tecnologie e sistemi innovativi.

### **c) Fruibilità pubblica della struttura: massimo punti 10**

La proposta dovrà prevedere una gestione privatistica che garantisca anche l'accessibilità e fruibilità pubblica del bene e delle aree esterne di pertinenza, ove presenti: permanente o temporanea, in determinati periodi o fasce orarie, in occasione di eventi o attività culturali, ricreative, sportive, sociali e di scoperta del territorio che tengano conto del contesto e dei fabbisogni locali.

### **d) Contributo allo sviluppo locale sostenibile e attività di networking: massimo punti 10**

Il concorrente dovrà rappresentare in che modo intende innescare un processo duraturo di sviluppo locale volto a migliorare, dal punto di vista socio-economico, l'ambito urbano di riferimento, anche con il coinvolgimento di altri soggetti pubblici e/o privati, al fine di valorizzare logiche di sistema e di rete tra le diverse iniziative di promozione della città e di recupero e valorizzazione immobiliare. A tal fine, potranno essere coinvolti nello sviluppo dell'iniziativa anche altri beni (pubblici – Statali e di altri Enti – e privati) di valore storico-artistico, paesaggistico, ed in particolare i beni demaniali interessati dalla Consultazione Pubblica promossa nel 2015 dall'Agenzia del demanio e dal Comune di Piacenza, la cui valorizzazione potrà essere sostenuta con l'utilizzo del relativo "brand" .

In generale il coinvolgimento di due o più beni pubblici e privati dovrà essere finalizzato a favorire la creazione di reti funzionali alle attività proposte o di percorsi turistici a carattere ricettivo – culturale - commerciale, la condivisione di attività tra i soggetti operanti sul territorio e il sostegno delle relazioni tra le imprese locali.

#### **5.1. Metodo per l'attribuzione dei punteggi**

L'attribuzione dei punteggi ai singoli concorrenti avverrà applicando la seguente formula:

$$P(a) = \sum_{i=1}^n (Pi * V(a)i)$$

dove:

- P(a)* Valutazione in punti dell'offerta (a)
- n* Numero totale degli elementi di valutazione
- Pi* Peso in punti attribuito all'elemento di valutazione (i)

$V(a)_i$  : Coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto all'elemento di valutazione (i) variabile tra 0 e 1

$\sum$  : Sommatoria

### 5.2. Metodo di calcolo dei coefficienti qualitativi delle offerte $V(a)_i$

I coefficienti  $V(a)_i$  relativi agli elementi di valutazione di cui alle lettere a), b), c) e d) della tabella 1 sopra riportata, sono determinati mediante la media dei coefficienti, variabili tra zero e uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari in base alla seguente tabella:

TAB.2

| GRIGLIA DI VALORI  |              |
|--|--------------|
| ELEMENTI FORNITI PER L'ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI             | COEFFICIENTI |
| Nessun elemento fornito                                      | 0            |
| Elementi insufficienti                                       | 0,1          |
| Elementi esigui  | 0,2          |
| Elementi non rilevanti                                       | 0,3          |
| Elementi di scarsa rilevanza                                 | 0,4          |
| Elementi di discreta rilevanza                               | 0,5          |
| Elementi adeguati  | 0,6          |
| Elementi più che adeguati                                    | 0,7          |
| Elementi più che adeguati e con caratteristiche di interesse | 0,8          |
| Elementi con caratteristiche particolarmente apprezzabili    | 0,9          |
| Elementi con caratteristiche di eccellenza                   | 1            |

Successivamente, si procederà a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni elemento da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate.

### 5.3. Metodo di calcolo del coefficiente quantitativo delle offerte

Gli elementi di valutazione di natura quantitativa di cui alla lettera e) della tabella 1 sono presi in considerazione congiuntamente ai fini della determinazione di un unico coefficiente attraverso la seguente formula:

$$VAN(a) = \sum_{n=1}^N \left( \frac{Cn}{(1+r)^n} \right) + \frac{V_{immobile}}{(1+r)^N}$$

dove:

|                |  |
|----------------|--|
| $VAN(a)$       | Valore della prestazione dell'offerta (a) per gli aspetti quantitativi |
| $N$            | Durata della concessione dell'offerta (a) espressa in anni             |
| $r$            | Tasso di attualizzazione   |
| $Cn$           | Canone dell'offerta (a)  |
| $V_{immobile}$ | $V_{attuale+INV}$  |

Si precisa che:

- $r$  è determinato nella misura pari a 2,5%
- il  $V_{attuale}$  è il valore dell'immobile calcolato con il metodo del "costo di costruzione, deprezzato";
- $INV$  sono gli investimenti esclusivamente finalizzati alla ristrutturazione/rifunzionalizzazione dell'immobile, come dettagliati nel PEF dell'offerta (a).

Pertanto,

$$V(a) i = \frac{VAN(a)}{VAN(max)}$$

## 6. INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE

Ricevute tutte le offerte nei tempi prescritti, il **giorno 08/05/2018 alle ore 11.00** presso la sede di Bologna della Direzione Regionale Emilia Romagna dell'Agenzia del demanio sita in Piazza Malpighi, 19, Bologna, una **Commissione di gara**, appositamente costituita, procederà in seduta pubblica all'apertura pubblica dei plichi, all'esame ed alla verifica della correttezza formale della documentazione contenuta nella busta A "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA", fermo restando che sarà favorita la massima partecipazione mediante richiesta di chiarimenti e/o integrazioni in relazione alla documentazione presentata.

La medesima Commissione procederà, in seduta pubblica, all'apertura della busta B "Offerta tecnica" in relazione a ciascun lotto in cui

sia stata definita l'ammissione o meno alla successiva fase della procedura di tutti i partecipanti.

Successivamente, in seduta riservata, la Commissione esaminerà le offerte tecniche verificando per prima cosa, a pena di esclusione, la coerenza del programma di valorizzazione proposto con gli indirizzi e le linee guida del presente Avviso, richiamati e illustrati negli *Information Memorandum*.

Di seguito, la Commissione passerà ad attribuire i punteggi, secondo quanto indicato al paragrafo 5 del presente Avviso, alle offerte che abbiano superato il predetto vaglio.

Terminata per tutti i lotti l'attribuzione dei punteggi, la Commissione procederà, dunque, in seduta pubblica, a rendere note le eventuali esclusioni delle offerte tecniche per incoerenza con l'iniziativa e a dare lettura dei punteggi attribuiti nonché ad aprire la Busta C "Offerta economico-temporale".

Il punteggio relativo all'offerta economica sarà calcolato in una o più sedute riservate dalla Commissione che, secondo quanto indicato al punto 5.3 del presente Avviso, ai fini della determinazione del VAN dovrà procedere alla stima del valore di mercato dell'immobile a valorizzazione eseguita; detto punteggio sarà reso noto dalla Commissione nel corso di una successiva seduta pubblica, nella quale saranno altresì comunicati i punteggi complessivi ed individuata la migliore offerta per ogni lotto.

La Commissione di gara potrà, in contraddittorio con il concorrente, verificare profili di manifesta incongruità dell'offerta anche in relazione all'incoerenza tra offerta tecnica ed offerta economica. Ai fini del contraddittorio il concorrente verrà invitato a presentarsi presso l'Ente concedente previa anticipazione di una memoria esplicativa delle rilevate incongruenze. In caso di mancata comparizione le valutazioni della commissione si baseranno sulla memoria presentata, in assenza della quale il concorrente sarà escluso. Si precisa che in caso di parità di punteggio sarà privilegiata l'offerta che avrà riportato il VAN più alto.

La miglior offerta per ciascun lotto sarà sottoposta, ai fini dell'aggiudicazione, alla verifica di convenienza economica da parte della Commissione di Congruità, istituita con la Legge 23.12.2005 n. 266, art. 1, comma 479.

In caso di unico concorrente:

- con riferimento all'offerta tecnica, la Commissione effettuerà comunque, preliminarmente, la suindicata verifica, a pena di esclusione, circa la coerenza con gli indirizzi forniti ma, in caso di esito positivo, non procederà all'attribuzione dei punteggi;
- con riferimento all'offerta economica, la Commissione:
  - non procederà al calcolo del VAN;
  - ove il PEF dovesse risultare assente o non asseverato, ne richiederà l'integrazione assegnando al concorrente un termine perentorio, a pena di esclusione.

Le date delle sedute pubbliche non consecutive verranno pubblicate sul sito e mediante il percorso indicati al punto 2 del presente

Avviso. Il concorrente potrà assistere alle sedute pubbliche direttamente ovvero tramite un incaricato munito di delega.

**L'Agenzia del demanio si riserva di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta pervenuta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del presente Avviso.**

## **7. ELEMENTI ESSENZIALI DEL RAPPORTO CONCESSIONARIO**

**7.1.** L'aggiudicatario ha la facoltà, dopo l'aggiudicazione, di costituire una società di scopo in forma di società per azioni o a responsabilità limitata, anche consortile, con un capitale almeno pari alla misura minima del patrimonio netto richiesto, in relazione ai singoli lotti, nel punto A.5 del presente Avviso.

Dal momento della costituzione, la società di scopo diventa la concessionaria subentrando nel rapporto di concessione all'aggiudicatario senza necessità di approvazione o autorizzazione. Per effetto di tale subentro, che non costituisce cessione dell'atto, la società diventa la concessionaria a titolo originario e sostituisce l'aggiudicatario in tutti i rapporti con l'Agenzia.

La cessione delle quote societarie o l'ingresso di nuovi soci potrà avvenire, previo benestare da parte dell'Agenzia, subordinato alla verifica del permanere dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura selettiva, purché la capogruppo partecipi alla società e garantisca il buon adempimento degli obblighi del concessionario fino al primo bilancio della società stessa relativo all'attività economica/di servizio al cittadino instaurata sul bene.

**7.2.** La sottoscrizione dell'atto di concessione sarà subordinata al rilascio della prescritta autorizzazione da parte del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo ai sensi e per gli effetti dell'art. 57- bis del citato decreto legislativo n. 42 del 2004. Nel caso in cui il citato Ministero non rilasci l'autorizzazione di cui sopra ovvero l'approvazione del progetto, il contraente individuato decadrà da ogni diritto.

**7.3.** La stipula dell'atto di concessione, sulla scorta dello schema allegato, è a cura della **Direzione Regionale Emilia Romagna**. Salvo che risulti non più sussistente l'interesse pubblico a contrarre, l'aggiudicatario sarà convocato per la sottoscrizione dell'atto e contestualmente invitato a produrre la documentazione necessaria alla stipula; solo dopo che tale documentazione sarà acquisita, e previa in ogni caso verifica del possesso dei requisiti dichiarati e l'ottenimento della citata autorizzazione da parte del MIBACT, si procederà alla sottoscrizione dell'atto.

**7.4.** In caso di rinuncia o mancata presentazione nel giorno fissato per la stipula dell'atto ovvero in caso di mancato possesso e/o di falsa dichiarazione dei requisiti necessari per contrarre, il contraente designato decadrà da ogni diritto. In tale evenienza, così come nelle altre ipotesi di decadenza previste nello schema di atto di concessione di cui all'**Allegato VIII** l'Agenzia del demanio si riserva la



facoltà di designare, quale contraente, il candidato ammesso che abbia presentato la seconda migliore offerta o di attivare una nuova procedura ad evidenza pubblica.

**7.5.** L'atto di concessione per l'utilizzo del bene sarà disciplinato dall'art. 3-bis del D.L. n. 351/2001 e dalla normativa vigente in materia. In particolare si precisa che:

- la concessione avrà la durata indicata dall'aggiudicatario in sede di offerta, compresa tra la durata minima di anni sei (6) ed la massima di anni cinquanta (50), e decorrerà dalla data della stipula;
- il contraente accetta che la concessione dell'immobile avvenga nello stato di fatto e di diritto in cui lo stesso si trova, come verificato in occasione del sopralluogo effettuato per la partecipazione alla procedura, senza nulla pretendere dall'Agenzia del demanio;
- il contraente si impegna a garantire l'accessibilità e la fruibilità pubblica dell'immobile, in considerazione del pregio storico - artistico e paesaggistico - ambientale, secondo le indicazioni che saranno contenute nelle prescrizioni impartite dai competenti Uffici periferici del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo, ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2004;
- il contraente si impegna a realizzare, nel rispetto delle norme vigenti, gli interventi di recupero, restauro e ristrutturazione anche con l'introduzione di nuove destinazioni d'uso, necessari per la riqualificazione e riconversione dell'immobile, in conformità alla proposta progettuale presentata in sede di offerta, assumendosi ogni alea economica e finanziaria, nonché responsabilità giuridica al riguardo;
- il contraente si impegna ad assumere a proprio integrale ed esclusivo onere e rischio il conseguimento dell'approvazione di eventuali varianti urbanistiche, ovvero piani attuativi, che dovessero rendersi necessarie in funzione del progetto presentato, del progetto definitivo/esecutivo, nonché di ogni altra autorizzazione, permesso, licenza e/o nulla osta occorrenti per l'esecuzione degli interventi e per l'esercizio delle attività di gestione previste nel piano presentato in sede di offerta, restando in ogni caso inibita al contraente la possibilità di iniziare i lavori e/o le attività di gestione, se non dopo aver conseguito tutte le predette approvazioni e autorizzazioni;
- il contraente si impegna a svolgere, a proprio rischio, profitto e responsabilità, le attività economiche di cui al piano di gestione presentato in sede di offerta, assumendosi ogni alea economica e finanziaria al riguardo;

- il contraente si impegna a garantire che le imprese esecutrici degli interventi di recupero, restauro e ristrutturazione, anche con l'introduzione di nuove destinazioni d'uso, necessari per la riqualificazione e riconversione dell'immobile, siano in possesso dei requisiti stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge in materia;
- il contraente si assume l'obbligo di stipulare, a proprie spese, un'adeguata polizza assicurativa contro incendi, scoppi, fulmini, crolli, atti vandalici nonché per danni a terzi (persone, animali, cose) dei manufatti e degli impianti e di ogni altra pertinenza esistente da presentarsi all'atto della stipula;
- il contraente si impegna ad eseguire gli interventi entro prestabiliti termini temporali, risultanti dalla proposta progettuale che sarà parte integrante dell'atto o suo allegato, ed a fornire all'Agenzia la documentazione attestante l'avvenuta ultimazione degli stessi, oltre che copia, anche in formato digitale, dei progetti dei medesimi interventi approvati dagli enti preposti a norma di legge;
- la mancata realizzazione degli interventi nei termini stabiliti di cui al punto precedente potrà determinare la risoluzione dell'atto concessorio ovvero di decadenza dalla concessione;
- il contraente si impegna a provvedere, a propria esclusiva cura, spese e sotto la propria responsabilità, alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile pre e post realizzazione degli interventi e a qualsiasi opera necessaria alla conservazione, all'agibilità e all'uso delle aree, delle opere e dei manufatti comunque compresi nel rapporto concessorio, nonché ad ogni altro onere gravante sugli stessi, sulla base del programma delle manutenzioni di cui al piano di gestione presentato in sede di offerta;
- il contraente si impegna a manlevare l'Amministrazione demaniale rispetto a pretese vantate da terzi in relazione a danni che fossero eventualmente cagionati dall'edificio, anche ai sensi dell'art. 2051 cc, e da ogni altra responsabilità derivante dalla sua gestione per effetto della concessione;
- il contraente si impegna a pagare il canone nella misura offerta in sede di procedura e con le modalità previste dall'atto di concessione;
- la concessione, oltre che regolata dal presente avviso, dall'art. 3-bis del D.L. n. 351/2001 e dalla normativa richiamata nello stipulando atto, sarà subordinata al rispetto delle norme e dei regolamenti del Comune ove è ubicato l'immobile e le eventuali variazioni d'uso o di destinazione urbanistica seguiranno le ordinarie procedure previste dalla legge;

- al termine della concessione, le migliorie e le addizioni eseguite dal concessionario resteranno acquisite allo Stato senza obbligo di corrispettivo alcuno, in espressa deroga agli artt. 1592 e 1593 c.c. ed il concessionario non potrà vantare alcuna pretesa nei confronti dello Stato;
- l'amministrazione demaniale concedente il bene, resta esonerata da ogni e qualsiasi responsabilità per danni che possano derivare a persone, animali e/o cose in dipendenza della concessione dello stesso;
- ai sensi dell'art. 3-bis, comma 5 lettera b), è ammessa la sub-concessione delle attività economiche instaurate sul bene previa autorizzazione dell'Agenzia subordinata al buon esito delle verifiche sul possesso dei requisiti previsti nel presente Avviso in capo al sub-concessionario;
- il contraente si impegnerà ad attenersi alle prescrizioni impartite dai competenti Uffici periferici del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo, ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2004;

7.6. il contraente è tenuto a prestare, a garanzia di tutti gli oneri derivanti dalla concessione, ivi compresi la corretta esecuzione degli interventi e il pagamento del canone:

➤ **in occasione e ai fini della stipula dell'atto:**

**7.6.a. una prima cauzione definitiva** per il periodo di 48 mesi dalla sottoscrizione della concessione, nella misura del 10% della somma risultante dall'ammontare degli investimenti previsti per l'esecuzione degli interventi, come riportati nel piano economico finanziario, e dal valore dei canoni dovuti per tale periodo di riferimento (48);

**7.6.b l'impegno all'emissione della seconda cauzione definitiva** di cui al successivo punto 7.6.c, reso da parte del medesimo garante che ha rilasciato la cauzione provvisoria e la prima cauzione definitiva ovvero da un nuovo garante.

➤ **alla scadenza del periodo di 48 mesi dalla sottoscrizione della concessione:**

**7.6.c la seconda cauzione definitiva**, nella misura del 10% del canone offerto moltiplicato per la durata residua della concessione; tale seconda cauzione potrà, alternativamente:

- essere unitaria ed avere una validità pari all'intera durata residua della concessione. La garanzia in questione sarà progressivamente svincolata nel corso degli anni in funzione della progressiva riduzione del valore complessivo dei canoni dovuti;
- avere una durata di cinque (5) anni ed essere prorogata o rinnovata per un pari periodo fino alla conclusione della concessione; in tal caso, il rinnovo o la proroga dovranno essere effettuati, a pena di decadenza, almeno 90 (novanta) giorni prima della scadenza, anche altro con istituto di credito o assicurativo. Successivamente ai primi cinque anni, l'importo della garanzia in questione sarà computato di volta in volta in relazione al valore complessivo dei canoni dovuti.

- Avviso di gara;
- Bozza Atto di concessione (**Allegato VIII**);
- Information Memorandum;

e in caso di discordanze rilevate nell'ambito di uno stesso elaborato/documento, prevarrà quella più vantaggiosa per l'Agenzia.

#### **8. ULTERIORI IMPEGNI DERIVANTI DAL RAPPORTO CONCESSIONARIO**

Tenuto conto delle svariate possibilità di recupero consentite per i beni oggetto del presente avviso, il contraente si impegna a predisporre, nei tempi e modi previsti dalla normativa vigente, gli aggiornamenti catastali che si rendessero necessari al bene affidato in concessione in ragione della proposta progettuale presentata, e a depositarla a propria cura e spese, previa verifica e sottoscrizione da parte dell'Agenzia del demanio, presso gli uffici dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competente.

#### **AVVERTENZE**

**Si applicano gli artt. 353 e 354 del vigente Codice Penale contro chiunque, con violenza o minaccia o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisse o turbasse la procedura, ovvero ne allontanasse gli offerenti e contro chiunque si astenesse dal concorrere per denaro o per altra utilità a lui o ad altri data o promessa.**

Bologna, 31.01.2018

Il Direttore Regionale  
Giuseppe Tancredi

